



Ordinanza Temporanea. n. 19/2020

Il Responsabile della Polizia Locale

- **Vista** la richiesta pervenuta il 09.06.2020 a mezzo Mail, inoltrata dal Sig. Sindaco Andrea Basilico con la quale chiedeva di procedere alla proroga della chiusura del centro storico nei giorni di Venerdì-Sabato e Domenica, dalle ore 19.30 sino alle ore 24.00 a decorrere dal giorno 12 Giugno 2020 sino al 13.09.2020.
- **Ritenuto** necessario disciplinare e adottare provvedimenti atti a garantire la necessaria sicurezza del traffico e dei residenti in loco.
- **Visto** gli art.li 5-6-7 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.Lgs n° 285 del 30.04.1992.
- **Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n°495 del 16.12.1992.
- **Visto** il D.lgs n°267 del 18.08.2000.

ORDINA

IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN REGIME DI RIMOZIONE FORZATA, AD ESCLUSIONE DEI RESIDENTI, FORZE DI POLIZIA E MEZZI DI SOCCORSO NEI GIORNI DI VENERDI-SABATO E DOMENICA:

dal 12 Giugno 2020 sino al giorno 13 Settembre 2020, dalle ore 19.30 alle ore 24.00, lungo le Vie:

- Via IV Novembre -Piazza Chiesa-Via Minoretti sino all'intersezione con Via Volta, oltre a Via San Francesco D'Assisi.

La relativa segnaletica dovrà essere installata dall'Ufficio Tecnico Comunale, nei tempi e nei modi previsti dal vigente Codice della Strada.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione dei prescritti segnali stradali, ed affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Gli organi di Polizia nonché agli addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

Sono esclusi dall'osservanza della presente, gli Organi di Polizia e i mezzi di soccorso.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 si avverte che avverso la presente Ordinanza, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione si potrà ricorrere al T.A.R. di Milano.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 D.Lgs 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'ufficio di Polizia Locale, nella persona del Comandante.



Comune di Cogliate
Provincia di Monza e Brianza
Comando Polizia Locale

poliziamunicipale@comune.cogliate.mbit



Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada
Dalla Residenza Municipale , 10/06/2020

Il Responsabile della P.L.
Commissario
Giuseppe DONINELLI

N.B. Documento conforme all'originale

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 39/1993